



<p><b>Regione Abruzzo</b>  <b>PIANO STRATEGICO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027</b>  <i>(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)</i>  <b>Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo</b>  <i>(DGR n. 586/2022 e ss.mm.ii.)</i></p>		
<p>(Allegato A)  <b>BANDO PUBBLICO 2023</b>          (sotto condizione)<sup>1</sup>  <b>DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO</b>  <b>relative all'intervento</b>  <b>SRA03 ACA 3- TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI</b></p>		
<b>Tipo di intervento</b>	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione	
<b>Intervento</b>	<b>SRA03 ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli</b>	
<b>Servizio competente</b>	Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità	
<b>Ufficio competente</b>	Ufficio Sostegno all'Agricoltura Ecocompatibile	
<b>Scadenza presentazione domanda</b>	15/05/2023	
<b>Responsabili procedimento</b> <b>Coordinamento</b> <b>Attuazione</b>	Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità	
<b>Dotazione Finanziaria</b>	<b>SRA03 ACA 3- Tecniche lavorazione ridotta dei suoli</b>	<b>Euro 2.500.000,00</b>
<p>Il presente bando regola l'applicazione dell'intervento SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli, del PSP 23-27 e Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento, l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse per l'annualità 2023.</p>		

<sup>1</sup> Il presente avviso pubblico è attivato "sotto condizione (Art.2 -clausola di salvaguardia)

**INDICE**

Art. 1.	PREMESSA .....	3
Art. 2.	Clausola di salvaguardia .....	3
Art. 3.	Finalità e obiettivi.....	3
SEZIONE I – INTERVENTO ACA 3 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA.....		4
Art. 4.	Ambito di intervento .....	4
Art. 5.	Beneficiari .....	4
Art. 6.	Requisiti e condizioni di ammissibilità .....	4
Art. 7.	IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE AZIONI.....	5
Art. 8.	IMPEGNI PREVISTI PER L’AZIONE 3.1 – SEMINA SU SODO -.....	6
Art. 9.	IMPEGNI PREVISTI PER L’AZIONE 3.2 – MINIMUM TILLAGE - .....	6
Art. 10.	Decorrenza e durata degli impegni .....	6
Art. 11.	Collegamento con altri interventi .....	6
Art. 12.	Entità del sostegno.....	7
Art. 13.	Dotazione finanziaria.....	7
SEZIONE II – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI .....		8
Art. 14.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	8
Art. 15.	Trasferimento degli impegni .....	8
Art. 16.	Clausola di revisione.....	8
Art. 17.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI sostegno/pagamento .....	9
Art. 18.	Modifica della domanda di sostegno .....	9
Art. 19.	CONTROLLI E SANZIONI.....	9
Art. 20.	Procedimento istruttorio .....	10
Art. 21.	RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI .....	11
Art. 22.	INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ .....	11
Art. 23.	DISPOSIZIONI GENERALI .....	11
SEZIONE III – RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI .....		12
RIFERIMENTI NORMATIVI .....		12
Definizioni .....		12

## ART. 1. PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l'attivazione dell'intervento SRA03-ACA3 "Tecniche lavorazione ridotta dei suoli", sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP) recentemente approvato dalla Commissione europea<sup>1</sup>.

L'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione (agricoltura conservativa) è prevista tra le azioni benefiche per il clima e l'ambiente indicate per l'agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento concorre agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRA03-ACA 3 del documento CSR sopra citato e alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>

## ART. 2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Abruzzo ha adottato con la massima tempestività il proprio CSR al fine di consentire lo sviluppo di fasi procedurali funzionali all'attivazione di tutti gli interventi "a superficie" sin dalla prima annualità della nuova programmazione (anno solare 2023), evitando discontinuità rispetto all'attuale periodo di programmazione in corso di completamento e al fine di imprimere da subito la massima capacità di spesa del nuovo programma. Considerando che il quadro normativo e procedurale nazionale e regionale finalizzato alla realizzazione del PSP e dei CSR regionali non è stato ancora completato e considerato che il PSP è stato approvato dalla Commissione Europea lo scorso 2 dicembre 2022, il presente avviso è attivato "sotto condizione" in relazione alle integrazioni che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. La Regione Abruzzo, in relazione a quanto sopra, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente bando, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
  - a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRA03, sia a livello di PSP così come approvata dalla Commissione, che di CSR;
  - b) che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non possono essere prese in considerazione.
  - c) Qualora intervengano modifiche del PSP successive all'adozione del presente bando, queste si intenderanno recepite e verranno adottate con distinto provvedimento.

## ART. 3. FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il presente bando regola le azioni previste dall'intervento SRA 3 "Tecniche lavorazione ridotta dei suoli" del Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027 e del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo.
2. L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la

---

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 2.12.2022

resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica.

3. L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare sulle superfici a seminativo una delle azioni indicate; prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).
4. L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e si articola in due azioni:
  - **Azione 3.1: Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT);**
  - **Azione 3.2: Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.**
5. Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, potranno essere promosse nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali assunti. Può essere prevista l'attivazione dell'intervento SRA03 anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

## SEZIONE I – INTERVENTO ACA 3 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA

### ART. 4. AMBITO DI INTERVENTO

1. L'azione SRA-3 ACA3 agricoltura conservativa è applicabile sulle superfici a seminativo del territorio della Regione Abruzzo.

### ART. 5. BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati, enti pubblici gestori di aziende agricole e soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

### ART. 6. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

#### **REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Possono presentare la domanda i soggetti di cui all'articolo art. 5 in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli "agricoltori in attività", come disciplinato al punto 4.1.4 del PSP 2023-2027<sup>2</sup>.

#### **REQUISITI OGGETTIVI**

2. L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità.

<sup>2</sup> L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.
- b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
- d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

- a) Aderire con una superficie minima oggetto di impegno (SOI) di almeno 1 ettaro di seminativo e dovrà interessare almeno il 25% della superficie aziendale a seminativo risultante dal fascicolo aziendale di riferimento.
  - b) Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2023 e devono essere rispettati per 5 anni (dal 01/01/2023 al 31/12/2027).
3. L'intervento è applicabile solo sulle superfici a seminativo e sono ammissibili le sole colture annuali.
  4. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate all'art. 14.

## **ART. 7. IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE AZIONI**

1. I pagamenti dell'intervento SRA03 sono accordati, sulle superfici a seminativo di tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.
2. Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore, ma almeno pari ad una annualità d'impegno, con copertura dell'annualità di pagamento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di impegno; in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di nuovi contratti che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno. Il mancato rinnovo può comportare la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi (qualora si superi la tolleranza contemplata nella sezione impegni). La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.
3. Per entrambe le azioni è previsto il mantenimento degli impegni sulle stesse superfici dichiarate nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo (vincolo ad appezzamenti fissi).
4. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:
  - a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
  - b) il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
  - c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti fatte salve le cause di forza maggiore (*come definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116*) ed i subentri agli impegni;
  - d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
5. Divieto di ristoppio esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso. Il divieto di ristoppio esteso all'azione 3.2 rimane subordinato alla modifica del PSP.
6. Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.
7. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.
8. Tenuta ed aggiornamento del Registro delle operazioni colturali con la registrazione degli interventi oggetto di impegno con evidenza nella documentazione contabile e fiscale delle operazioni di semina diretta effettuate mediante conto-terzismo o noleggio della macchina (se non effettuate in proprio).
9. Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi mediante attrezzature dedicate (decompattatori ecc.). Tali operazioni vanno motivate

mediante relazione tecnica giustificativa redatta da tecnico competente in materia (per ristabilire le buone condizioni agronomiche a seguito di eccessivo compattamento, smottamento o frane, danni da fauna selvatica).

10. Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall’Azione 3.2 all’Azione 3.1.
11. È ammessa l’estensione dell’impegno ad una superficie aggiuntiva all'interno del 20% di adeguamento in aumento (estensione impegno, entro il 3° anno) rispetto alla domanda di sostegno. Per l’eventuale superficie assoggettata agli impegni, eccedente il limite del 20% non è riconosciuto alcun indennizzo.
12. La conversione, l’adeguamento, l’estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall’art. 70 del Reg. UE 2022/2115.
13. I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:
  - a) Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);
  - b) Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115)<sup>3</sup>.

#### **ART. 8. IMPEGNI PREVISTI PER L’AZIONE 3.1 – SEMINA SU SODO -**

1. Adozione della tecnica della semina diretta su sodo facendo ricorso esclusivo alla semina su sodo mediante l’utilizzo di seminatrici specializzate da sodo, al fine di effettuare le semine senza alterare la stratificazione del terreno agrario, ad eccezione della fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina.
2. Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali della coltura in precessione a quella seminata su sodo, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching).

#### **ART. 9. IMPEGNI PREVISTI PER L’AZIONE 3.2 – MINIMUM TILLAGE -**

1. Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l’alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello “strip till”, con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza.
2. Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali della coltura in precessione, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching).

#### **ART. 10. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI**

1. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2023 e devono essere rispettati per cinque anni (dal 01/01/2023 al 31/12/2027).
2. Al fine di garantire il rispetto degli impegni evitando il rischio di sovra compensazioni, gli agricoltori che cessano analoghi impegni assunti con la programmazione 2014/2022 che terminano al 14 maggio 2023, possono assumere nuovi impegni per anno solare a valere sull’intervento SRA03 senza che vi sia un’interruzione degli stessi. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) è erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione.

#### **ART. 11. COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI**

1. L’intervento ACA 3 può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con gli interventi ACA 1 – Produzione integrata, unicamente all’azione 1 dell’intervento ACA 6 - Cover crops (ove verrà stabilito un premio specifico), ACA 19 - Riduzione impiego fitofarmaci ed SRA 29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” del PSP e del CSR Abruzzo 2023-2027. Esso è compatibile e cumulabile anche con l’intervento SRB01 – “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”.

---

<sup>3</sup> Per quanto riguarda le norme della Condizionalità e della Condizionalità sociale, oltre ai riferimenti al citato regolamento unionale, si rimanda al capitolo 3.10 del Piano Nazionale Strategico di attuazione della PAC 2023-2027, con riserva di integrazione e/o modifiche connesse alla definizione e pubblicazione del Decreto ministeriale di attuazione del PSP e dei connessi e conseguenti atti della Giunta Regionale.

2. Il sostegno erogato dal presente intervento è inoltre cumulabile sulla stessa superficie ammissibile con quello erogato dagli eco-schemi 4 (solo per aziende zootecniche) e 5, del PSP 2023-2027<sup>4</sup> posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.
3. L'intervento ACA 3 potrà essere attivato anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori.

## ART. 12. ENTITÀ DEL SOSTEGNO

1. L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione delle tecniche di lavorazione ridotta dei suoli.
2. Il pagamento del premio annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.
3. Gli importi dei premi sono diversificati per le diverse azioni e sono riportati nel seguente prospetto:

Premi proposti per Azione	
Azione	Importo
3.1 Semina su sodo	250€/ha
3.2 Minimum tillage	160 €/ha

4. Il livello degli aiuti resta in ogni caso subordinato ad eventuali revisioni del PSP.
5. Con riferimento agli impegni assunti a valere sulla "Misura 10.1.3 – Conservazione del suolo impegni previsti per l'operazione – semina su sodo - del PSR 2014/22 della Regione Abruzzo - annualità 2022" si specifica che:
  - a. I beneficiari che terminano gli impegni assunti con la domanda di sostegno dei relativi bandi 2018 o 2022, fermo restando il completamento del periodo d'impegno assunto possono assumere nuovi impegni a valere sull'intervento SRA03 della programmazione 2023/2027 senza che vi sia un'interruzione degli impegni assunti sulla programmazione precedente. Il pagamento della prima annualità di impegno (inizio impegno primo gennaio) è erogato proporzionalmente al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione.

## ART. 13. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse destinate all'intervento SRA3 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano, come da CSR Abruzzo approvato con DGR 586/2022, ad € 7.000.000 (euro settemilioni). Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria per le domande di sostegno/pagamento, annualità 2023 da assegnare all'azione SRA3 "Agricoltura conservativa" è pari ad € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila).
2. Per l'attuazione dell'intervento ACA3 sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di sostegno (domande di 1° anno - impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento e saranno formate eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.
3. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento ACA3, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP, oppure di procedere ad una riduzione lineare del premio pro quota per tutti gli ammessi.
4. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.

<sup>4</sup> Si riferisce ai seguenti regimi ecologici del Primo Pilastro della PAC (FEAGA): Eco-schema 4 "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" e Eco-schema 5 "Misure specifiche per gli impollinatori".

**SEZIONE II – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI****ART. 14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

1. Ai fini del presente intervento, sono riconosciute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116:
  - a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
  - b. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
  - c. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
  - d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
  - e. il decesso del beneficiario;
  - f. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio Promozione delle filiere e biodiversità, Ufficio Sostegno all'Agricoltura Ecocompatibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

**ART. 15. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

1. Per "cessione di un'azienda" si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il "cedente" è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il "cessionario" è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.
2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dal presente intervento, assolve *ipso facto* a tale adempimento.
3. Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.
4. Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.
5. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità per il perfezionamento istruttorio del subentro sul sistema SIAN. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

**ART. 16. CLAUSOLA DI REVISIONE**

1. E' prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:
  - a) per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;
  - b) per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2023-2027, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.



2. Se l'adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## **ART. 17. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

### **MODALITÀ**

1. Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, al Servizio Promozione delle Filiere mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN entro il 15 maggio 2023 e con le modalità stabilite dallo stesso Organismo pagatore;
2. Le modalità di presentazione sono:
  - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
  - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
  - c) le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Abruzzo, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a [dpd019@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@pec.regione.abruzzo.it) entro e non oltre il 15 settembre 2023.
3. Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.
4. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.
5. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.
6. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)

### **TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

7. Domande iniziali: dalla data di apertura del portale SIAN sino al 15/05/2023, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, o dall'Organismo Pagatore.
8. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni che verranno emanate dall'OP AGEA.
9. Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

## **ART. 18. MODIFICA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO**

1. Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione, inclusi i casi di ritiro parziale o totale e di correzione di errori palesi, verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA.

## **ART. 19. CONTROLLI E SANZIONI**

1. L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene, oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare della definizione delle

disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità delle misure" (VCM) presenti nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.
3. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali ed in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

## **ART. 20. PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**

### ***ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA***

1. L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità "manuale".

### ***ISTRUTTORIA MANUALE***

2. L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.
3. L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:
  - a) presa in carico automatica
  - b) assegnazione delle domande agli istruttori.
  - c) verifica della ricevibilità della domanda
  - d) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.
4. Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

### ***EROGAZIONE DEI PREMI***

5. Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base della positività dell'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l'istruttoria manuale). Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.
6. Il pagamento avviene:
  - a) Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
  - b) Per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.
7. Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN ed al codice BIC indicato nella domanda.
8. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

### ***CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO***

9. Ai sensi della L.241/90 l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni unionali, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda.

10. L'Organismo Pagatore AGEA notifica la chiusura del procedimento amministrativo avvalendosi del portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90- uso della telematica.
11. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69 dell'articolo 2 della L.n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 21. RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI**

1. Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:
  - a) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
  - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
  - c) Ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

#### **ART. 22. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ**

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
  - a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura -Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, competenti: Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile;
  - b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del CSR 2023-2027 -SRA-03;
  - c) Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: il Dirigente dell'Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile;
  - d) Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità;
  - e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
  - f) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
  - g) Data presentazione domanda: dalla predisposizione di AGEA su portale SIAN al 15 maggio 2023 (salvo proroghe);
  - h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile.

#### **ART. 23. DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni sarà aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
3. Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

## SEZIONE III – RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle produzioni biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo nella politica agricola comune;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo".

### DEFINIZIONI

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.

**Animali dichiarati:** gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

**Autorità di Gestione:** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.

**BDN:** banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004

**CUAA:** Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

**Domanda di sostegno:** Domanda di partecipazione a un regime di aiuto

**Domanda di pagamento:** Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento

**Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 e delle Circolari AGEA di riferimento e s.m. e i.

**Intervento:** Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma

**SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale

**Superficie determinata:** La superficie degli appezzamenti o delle particelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie

**Uso del suolo:** L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura.

**Richiedente:** soggetto che presenta domanda di sostegno.

**Superficie Agricola Utilizzata (SAU):** si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

---

Ufficio Sostegno  
all'Agricoltura Ecocompatibile  
IL RESPONSABILE  
Dott. Rocco Antonio ZINNI  
(firmato elettronicamente)  
i sensi dell'art. 23 del C.A.D.

Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità  
Il Dirigente del Servizio  
Dr. Carlo MAGGITI  
(firmato digitalmente)  
Certificatore Aruba S.p.A.  
Firma Digitale n. 6130940001843009  
Validità 25/06/2023